

ATTO N. DD 2630

DEL 13/07/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 181

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Incremento del quantitativo dei rifiuti sottoposti a recupero in impianto esistente”.

COMUNE: Leini

PROPONENTE: Target.18 s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 21/04/2020 la Società Target.18 s.r.l. - con sede legale in Torino, Corso Palestro n. 7 e Partita IVA n. 11989500019 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “Incremento del quantitativo dei rifiuti sottoposti a recupero in impianto esistente”, nel Comune di Leini, in quanto rientrante nelle categorie progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.”.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* è stata sospesa l'istruttoria in oggetto e sono stati differiti tutti i termini ad essa correlati secondo i tempi indicati dal comma 1 dell'articolo 103 “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*” del citato Decreto Legge così come successivamente modificato dall'art. 37 comma 1 “*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020*” del DL 8 aprile 2020 n. 23 “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”.

Con nota prot. n. 34305 del 18/05/2020, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

L'area oggetto dell'intervento si trova in Via Fantasia n. 13 a Leinì (Foglio 48 Particella 213) in un'area produttiva posta al confine con il comune di Mappano.

In tale area la società proponente è attualmente autorizzata a svolgere l'attività messa in riserva [R13] e recupero [R4] di rifiuti non pericolosi, in regime semplificato ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con iscrizione n. 82/2018 in sesta classe (movimentazione inferiore a 3.000 t/anno) di cui al DM 390/98 e s.m.i..

Le attività vengono svolte esclusivamente all'interno di un capannone industriale coperto per una superficie totale di 624,05 mq, realizzato con struttura prefabbricata, costituito da un unico locale con annessi servizi.

Le tipologie, i quantitativi e le operazioni di recupero autorizzate sono le seguenti:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa"	R13	70	2.000
Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe"	R13/R4	35	990
Totale		105	2.990

L'attività di recupero [R4] concerne esclusivamente la valorizzazione dei rifiuti di cui alle tipologie 3.1 e 3.2 ai sensi del Regolamento UEn. 333 del 31/03/2011, previa eventuale cernita e selezione. E' esclusa l'attività di recupero dei rifiuti di rame, in assenza di certificazione ex Regolamento (UE) n. 715/2013/Ue del 25/06/2013.

Stato di progetto

Il progetto prevede esclusivamente l'aumento delle quantità massime gestite annualmente.

A seguito di opportunità di mercato la società necessita di aumentare il quantitativo complessivamente gestito annualmente [R13-R4], dalle attuali 2.990 ton./a (classe 6) a 36.000 ton./a (classe 3) come da tabella seguente:

Tipologia	Attività di recupero	quantità massima stoccabile (t)	quantità movimentata (t/a)
Tipologia 3.1 “rifiuti di ferro, acciaio e ghisa”	R13 R4	100	20.000 t/a R13 ed R4 10.000 t/a R13
Tipologia 3.2 “rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe”	R13 R4	35	3.000 t/a R13 ed R4 3.000 t/a R13
Totale		135	36.000

Considerato che:

L’istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

Viste le modifiche apportate allo stabilimento ne consegue un passaggio dall’attuale sesta classe d’iscrizione, alla terza classe (movimentazione superiore o uguale a 15.000 t/anno e inferiore a 60.000 t/anno) d’iscrizione di cui al DM 390/98.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Pianificazione Comunale

L’area oggetto dell’intervento ricade in area *P 1/1 – Area produttiva esistente confermata.*” del vigente PRGC.

L’area risulta classificata, dal punto di vista delle classi di pericolosità geomorfologia, in classe IIa “*Settori caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica / aree contraddistinte da scarsa profondità della falda freatica*”.

Con nota prot. n. 12323 del 26/06/2020 il Comune di Leini ha attestato la compatibilità dell’intervento con le norme di PRGC.

Vincoli

L’area oggetto dell’intervento non risulta sottoposta ad alcun vincolo paesaggistico ed ambientale;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

Considerata la tipologia di stabilimento, non si rilevano criticità legate alla collocazione in un’area esclusivamente di tipo produttivo ed in cui si registra la presenza di diverse attività similari a quella proposta.

Restano invariate le tipologie di rifiuto, i codici CER nonché le attività e le modalità operative gestionali di recupero svolte nell’impianto.

Non è prevista la realizzazione di opere. L'aumento del quantitativo dei rifiuti recuperati [R4] sarà conseguito grazie ad un turn-over più rapido dei materiali nell'impianto.

Le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede autorizzativa.

Gestione acque meteoriche e reflui

Le attività svolte non comporteranno la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Tutte le attività sono previste in area coperta; non si ravvisa la presenza di superfici scolanti ovvero aree con rischio di contaminazione delle acque meteoriche ai sensi del regolamento regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

Emissioni in atmosfera

L'attività concerne esclusivamente la cernita, selezione e recupero di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, svolta sotto capannone, senza operazioni di taglio o altre operazioni di riduzione volumetrica, pertanto si ritiene che l'attività non produca impatto sulla matrice atmosferica e che a tal fine le modifiche in progetto, che determineranno esclusivamente un incremento dei quantitativi di rifiuti trattati, ma non l'introduzione di nuove lavorazioni, siano ininfluenti.

Rumore

Il piano di zonizzazione acustica comunale classifica l'area in classe VI "Aree esclusivamente industriali".

Considerata la localizzazione e la tipologia di intervento, trattandosi esclusivamente di un aumento delle quantità gestibili senza modifica delle modalità operative e gestionali, non si ritiene necessario richiedere una relazione previsionale di impatto acustico ed una campagna di misurazione del rumore.

Viabilità

L'area oggetto dell'intervento è facilmente raggiungibile da tutta una serie di importanti vie di comunicazione (SP12, SS267, Autostrada A5 Torino-Aosta con uscita Settimo Torinese, Autostrada A4 Torino-Milano con uscita Settimo Torinese, Raccordo Autostradale Torino – Caselle con uscita n. 4 Caselle-Leini, Tangenziale Nord A55 con uscita Falchera).

L'incremento del traffico indotto dalla modifica dell'attività si ritiene compatibile con la viabilità interessata, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente in relazione ai presidi previsti a progetto.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 21/04/2020 fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quello di Autorizzazione Integrata Ambientale. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

In caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l'inizio della fase di esercizio dell'impianto come da progetto.

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA



Città metropolitana di Torino

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e s.m.i, il progetto di *“aumento della quantità annua attualmente gestita e contestuale richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)* presentato in data 21/04/2020 dalla Società Target.18 s.r.l. con sede legale in Torino, Corso Palestro n. 7 e Partita IVA n. 11989500019 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 13/07/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini